## TRIBUNALE DI ROMA – II sezione civile – sentenza del 2 aprile 2015

## SPECIALIZZANDI NON MEDICI ESCLUSI DAL DIRITTO ALLA REMUNERAZIONE

È inesistente un obbligo dello Stato italiano di prevedere per legge il diritto alla retribuzione degli specializzandi di area sanitaria non medica. È questa la conclusione a cui giunge una sentenza pronunciata il 2 aprile dal Tribunale di Roma.

Peraltro, poiché l'ordinamento nazionale ha stabilito una retribuzione in favore dei medici in «conseguenza di un vincolo di fonte europea», è quindi inesistente - aggiunge il Tribunale - «una disparità di trattamento non giustificata» tra le due categorie di specializzandi. Né le Università convenute sono tenute a un indennizzo in base all'articolo 2041 del Codice civile (intitolato «Azione generale di arricchimento»). Questo perché l'istituzionale funzione «formativa dei corsi di specializzazione frequentati anche dai laureati non medici di per sé giustifica l'eventuale arricchimento che gli Atenei possano conseguire per effetto della natura pratica delle attività svolte da costoro». Diversamente ragionando - conclude il giudice - «qualsiasi corso educativo che consti anche di una formazione pratica implicherebbe un diritto al compenso per chi lo frequenta».

IL TRIBUNALE DI ROMA - II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Carmen Bifano, ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella controversia in primo grado iscritta al n. **52467/2010** del R.G.A.C vertente tra

- (A) [Associazione di consumatori] in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Roma, Viale ... n. .. presso l'avv. prof. ... che lo rappresenta e difende unitamente al-l'avv. ... per procura in calce all'atto di citazione;
- parte attrice -

e

- **(B) ed altri** (di cui all'elenco riportato nell'epigrafe dell'atto di citazione ed allegato alla presente sentenza, di cui deve considerarsi parte integrante) n.q. di iscritti al **(A)**, elettivamente domiciliati in Roma, Viale ... n. .. presso l'avv. prof. ... che li rappresenta e difende unitamente all'avv. ... per procure congiunte all'atto di citazione;
- parti attrici –

e

Repubblica Italiana, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e Finanze, domiciliati in Roma via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui sono ope legis rappresentati e difesi;

parti convenute –



e

Università degli Studi di ..., ..., di ..., elettivamente domiciliate in Roma via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentate e difese;

- parti convenute -

e

Università degli Studi di ..., elettivamente domiciliata in ... via ... n. .. presso l'avv. ... da cui è rappresenta e difesa per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- parte convenuta -

e

Università degli Studi di ..., elettivamente domiciliata in ... via ... n. ... presso l'avv. ... che la rappresenta e difende unitamente al prof. avv. ... per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- parte convenuta -

e

Università degli Studi di ..., elettivamente domiciliata in ... via ... n. .. presso l'avv. ... che la rappresenta e difende unitamente agli avv. ... e ... per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- parte convenuta -

e

**Università ...,** elettivamente domiciliata in ... via ... n. .. presso l'avv. ... che la rappresenta e difende per procura in calce all'originale dell'atto di citazione in rinnovazione notificato;

-parte convenuta -

e

**Banca d'Italia**, elettivamente domiciliata in Roma via Nazionale n. 91 presso gli avv. ... e ... che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente per procura alle liti del ... autenticata nella firma dal notaio ... di Roma ;

- parte convenuta -

Università di ... , di ...;

- parti convenute contumaci -

**OGGETTO**: risarcimento danno da inadempimento dell'obbligazione dello Stato di recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE; 82/76/CEE, 93/16/CEE nei confronti degli specializzandi non medici iscritti a scuole di specializzazione di area sanitaria; in subordine: domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c..

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni che tutte le parti hanno precisato riportandosi ai propri atti, da intendere qui richiamate e trascritte. Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione notificato in data 8.09.2010, il (**A**), quale associazione dei consumatori iscritta nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, ed (**B**) ed altri, di cui all'allegato elenco richiamato in epigrafe e da intendersi qui inte-



gralmente trascritto, hanno convenuto in giudizio le amministrazioni indicate in epigrafe, con riferimento ad alcune di esse in seguito a rinnovazione della notifica, affinché, fossero condannate in solido, e per esse la Tesoreria centrale dello Stato, al risarcimento dei danni derivati dalla non attuazione, delle direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE; 82/76/CEE, 93/16/CEE nei confronti degli specializzandi non medici iscritti a scuole di specializzazione di area sanitaria, quanto al (A) da liquidarsi nella misura di 1 euro e quanto agli altri attori "consistenti nella mancata erogazione ...delle somme previste a titolo di "adeguata remunerazione" per l'attività ...svolta nell'ambito dei rispettivi corsi di specializzazione, nonché nel mancato versamento dei contributi previdenziali, danni da quantificarsi nella somma di euro 25.000,00 ... per ciascun anno di scuola di specializzazione...oltre al versamento dei contributi previdenziali.

In subordine gli attori hanno chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento in loro favore di un " equo indennizzo per arricchimento senza causa....in relazione al risparmio di spesa conseguito dall'amministrazione per l'utilizzo delle prestazioni professionali ..." da essi rese e "diretto ad integrare una diminuzione patrimoniale .....per aver essi prestato, senza corrispettivo, la loro attività presso le strutture ospedaliere durante il corso di specializzazione."

In via ulteriormente subordinata gli attori hanno chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea affinché stabilisse l'applicabilità anche agli specializzandi con laurea diversa da quella in medicina delle direttive da essi ritenute inadempiute dallo Stato Italiano, e quindi la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 41 del d.lgs. n. 368/1999 e 8 della L. n. 401/2000 nella parte in cui rispettivamente limitano il diritto alla remunerazione e alla tutela previdenziali ai soli medici specializzandi e prevedono l'accesso ad alcune scuole di specializzazione di area sanitaria dei laureati in discipline diverse da medicina ma non senza estendere loro i diritti riconosciuti agli specializzandi medici.

Costituitesi le amministrazioni convenute hanno pregiudizialmente eccepito, quanto all'Università ... la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, quanto alle amministrazioni statali, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, essendosi svolti i corsi di specializzazione presso Atenei non ubicati a Roma ed il proprio difetto di legittimazione passiva, non spettando ad esse l'attuazione dell'ordinamento comunitario, ed inoltre, le altre parti convenute, il difetto di legittimazione passiva delle Università, non godendo esse di alcuna autonomia in materia di remunerazione per la formazione specialistica, il difetto di legittimazione attiva del (A) quale ente operante a tutela dei consumatori.

Nel merito le amministrazioni statali hanno eccepito, in via preliminare, la prescrizione delle pretese esercitate "anche rispetto alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.", e , al pari delle Università convenute hanno chiesto il rigetto delle domande attoree deducendo la non estensibilità delle richiamate direttive europee, espressamente riguardanti i soli medici, a specializzandi laureati in discipline diverse.

Le amministrazioni convenute hanno altresì dedotto la mancata allegazione degli elementi costitutivi di un rapporto di subordinazione quale presupposto per il conseguimento del diritto alla remunerazione ex artt. 2099, 2030 e 2031 c.c., l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c., essendo finalizzata la specializza-



zione frequentata alla formazione degli stessi attori, e dei presupposti per sollevare la questione interpretativa delle direttive in esame alla Corte di Giustizia ovvero per sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme interne, essendo la diversità di trattamento tra specializzandi medici e non medici giustificata dalla netta diversità delle relative situazioni.

Inoltre la Banca d'Italia, costituitasi in seguito a rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo eseguita anche nei suoi confronti, ha eccepito l'inammissibilità delle domande deducendo che il proprio rapporto con le amministrazioni dello Stato ha natura concessoria, e dunque, non essendo né di immedesimazione organica né di rappresentanza, non giustifica in alcun modo la richiesta condanna per il pagamento delle somme pretese a titolo risarcitorio in relazione a fatti imputabili a tali amministrazioni.

Respinta l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della Regione ... e dell'Azienda Ospedaliera di ... formulata dall'Università di ... e dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di ... formulata dall'Università degli Studi di ..., ed autorizzato il rinnovo della notifica dell'atto di citazione alle Università non costituite, la causa è stata quindi assunta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.

2. La domanda formulata dal (A) è inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

La domanda principale risarcitoria formulata da (**B**) ed altri nei confronti degli enti diversi dalla Repubblica Italiana è inammissibile per difetto di legittimazione passiva.

La domanda principale risarcitoria formulata da (**B**) ed altri nei confronti della Repubblica Italiana è infondata ed in quanto tale va respinta.

La domanda subordinata formulata da (**B**) ed altri nei confronti degli enti diversi dalle Università è inammissibile per difetto di legittimazione passiva.

La domanda subordinata formulata da (**B**) ed altri nei confronti delle Università è infondata e va respinta.

Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto del decidere- arg. Ex art. 276 cpv. c.p.c. – deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, essendo ben esplicitati *causae petendi* e *petita* delle domande attoree principale e subordinata, la prima di contenuto risarcitorio per asserito inadempimento all'obbligo di adeguamento a direttive europee, e la seconda di contenuto indennitario ex art. 2041 c.c..

Si rileva inoltre che all'udienza del 13 06 2012 parte attrice ha dichiarato di rinunciare alla domanda nei confronti dell'Università di ..., mentre alla successiva udienza del 17/12/2014 il giudice ha verbalizzato che la procura alle liti conferita al procuratore delle parti attrici non contiene procura speciale alla rinuncia alla domanda.

Premesso che la rinuncia alla domanda determina disposizione del diritto sostanziale ed è perciò diversa dalla mera rinuncia agli atti, onde la procura che riguardi quest'ultima non può ritenersi estesa anche alla prima, come dedotto da parte attrice in comparsa conclusionale, deve concludersi che la suddetta rinuncia sia irrilevante ai fini del giudizio.

Ciò precisato, si osserva che la domanda attorea principale risarcitoria è domanda fondata sulla dedotta responsabilità dello Stato Italiano per violazione dell'obbligazione *ex lege* che ad esso impone il corretto e tempestivo recepimento della normativa di fonte comunitaria non *self exe*-



*cuting*, obbligazione il cui fondamento va ravvisato negli art. 11 e 117 Cost e quindi nell'adesione dell'Italia all'ordinamento oggi dell'Unione Europea.

A tale stregua deve essere in via pregiudiziale disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale. Ed infatti, a norma dell'art. 25 c.p.c. quando l'amministrazione è convenuta, il distretto in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato che vale ad individuare il giudice competente si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.

Quest'ultima va poi intesa come l'obbligazione originaria rimasta inadempiuta o inesattamente adempiuta (cfr S.C., III, ord. 15102 del 15.07.2005; conf S.C., II, ord. n. 21625 del 6.10.2006, con riferimento all'art. 20 c.p.c.).

Pertanto, posto che la *causa petendi* della domanda principale oggetto di giudizio, è come detto, obbligazione da attuarsi attraverso l'emanazione di norme nazionali, il giudice competente è quello del luogo in cui ha sede la Presidenza del Consiglio che processualmente impersonifica lo Stato Italiano anche con riferimento alla sue funzioni di produzione di norme di rango legislativo. Il cumulo oggettivo della suddetta domanda risarcitoria con la domanda subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c. giustifica anche con riferimento a quest'ultima la competenza di questo Tribunale.

3. Per gli stessi motivi deve essere dichiarato, rispetto alla domanda principale, il difetto di legittimazione passiva degli enti convenuti diversi della Repubblica Italiana, non impersonificando essi lo Stato Italiano con riferimento all'esercizio di quella funzione legislativa attraverso la quale sarebbe stata posta in essere la condotta lesiva fonte del danno di cui è chiesto il risarcimento.

In conclusione, deve ritenersi che unica parte legittimata passivamente rispetto alla domanda principale formulata nel presente giudizio sia la Repubblica Italiana.

4. Ancora in via pregiudiziale va affermato il difetto di legittimazione attiva del (**A**), il quale ha agito in proprio come ente esponenziale dell'interesse collettivo dei consumatori e degli utenti, rispetto allo specifico *petitum* della domanda proposta.

Ed infatti anche la sua domanda è diretta ad una seppur simbolica tutela risarcitoria ma sul presupposto della lesione di singole e ben individuate, anche se numerosissime, situazioni individuali di diritto soggettivo (cfr. S.C., III, sent. n. 17351 del 18.08.2011).

Tale diritto soggettivo è quello dei singoli specializzandi non medici elencati in atto di citazione, ad una remunerazione adeguata.

Si rileva, tuttavia, l'estraneità delle posizioni soggettive sopra individuate agli interessi collettivi di cui il (A) è ente esponenziale, Non a caso la prospettazione che appare sottesa alla domanda formulata dal (A), ed in parte evidenziata dall'uso del grassetto in atto di citazione (cfr. pag. 3) è quella secondo cui 'agire al fianco' dei laureati non medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione di area sanitaria non percependo alcuna remunerazione, significa agire a tutela del diritto dei consumatori alla salute e a all'erogazione di un servizio pubblico secondo standards di qualità e di efficienza, atteso che proprio alla salvaguardia di questi beni sarebbe stata finalizzata l'attività dei suddetti specializzandi.



Si osserva, tuttavia che l'unica *causa petendi* della domanda appare essere la lesione delle posizioni soggettive individuali, di contenuto economico, dei laureati non medici che hanno agito in proprio.

In tale senso appare significativa l'affermazione contenuta a pag. 5 dell'atto di citazione ove il (A) dichiara di agire " a tutela dei diritti , negati, di tali specializzandi non medici ....".

Ne consegue che sia per la natura non collettiva di tali specifiche posizioni, sia per la loro non riconducibilità all'interesse collettivo alla tutela della salute umana, emerge una discrepanza tra situazione soggettiva di cui in domanda è affermata la titolarità esponenziale (interesse collettivo alla tutela della salute umana) e situazione soggettiva di cui si chiede tutela (diritti soggettivi di contenuto economico di singoli individui) che radica il difetto di legittimazione ad agire intesa quale condizione dell'azione (cfr, da ultime: S.C., II, sent. n. 11284 del 10.05.2010; S.C., III, sent. n. 14468 del 30.05.2008).

5. Deve infine segnalarsi che parte attrice ha notificato la domanda anche alla Banca d'Italia in relazione alla domanda di condanna formulata nei confronti della Tesoreria Generale dello Stato. Tuttavia quest'ultima individua, nel nostro ordinamento, un'attività e non un ente dotato di soggettività giuridica esterna.

Essa è affidata, dal punto di vista concretamente operativo, alla Banca di Italia, la quale funge da cassiere dell'organizzazione Stato e, in seguito all'istituzione del servizio di tesoreria unica, anche degli enti locali, e dal punto di vista della verifica delle norme da applicare, alla Ragioneria generale dello Stato, che a sua volta non è un ente ma un dipartimento, privo di soggettività giuridica esterna, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ne consegue l'estraneità della Banca d'Italia a tutti i rapporti sostanziali dedotti in giudizio, evincibile dallo stesso contenuto dell'atto introduttivo, con conseguente suo difetto di legittimazione passiva rispetto a tutte le domande attoree, ancora una volta intesa quale condizione dell'azione (cfr. da ultime: S.C., II, sent. n. 11284 del 10.05.2010; S.C., III, sent. n. 14468 del 30.05.2008).

6. Passando all'esame del merito della domanda principale di contenuto risarcitorio, si osserva che essa fonda sull'assunto secondo cui avendo l'art. 13 della direttiva 76/82/CEE fatto precedere il riconoscimento del diritto degli specializzandi ad un'adeguata remunerazione dall'analitica descrizione delle caratteristiche della formazione a tempo pieno e a tempo ridotto che ne costituisce il presupposto, il suddetto diritto spetta anche a coloro che partecipino ad una formazione con le stesse caratteristiche ancorché non medici.

Tale interpretazione sarebbe giustificata, secondo parte attrice, anche dalle norme della Carta europea dei diritti fondamentali, poste dagli artt. 20 e 21, che riconoscono il principio di uguaglianza davanti alla legge ed il principio di non discriminazione.

Si osserva, tuttavia, che la lettura di tutte le direttive in materia di specializzazioni mediche di cui parte attrice postula l'estensibilità agli specializzandi non medici mostra come non solo la lettera ma anche la *ratio* delle stesse certamente osti a tale estensione.

Ed infatti le direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, rispetto alle quali le successive 82/76/CEE, 93/16/CEE hanno introdotto solo alcune modifiche ovvero il relativo coordinamento, esplicitano



nei considerando che la relativa finalità è solo quella di assicurare la piena circolazione in ambito europeo dei medici in generale e dei medici specialisti in particolare.

Rispetto al raggiungimento di tale obiettivo è strumentale la previsione di un percorso formativo comune che proprio perché tale possa essere senz'altro riconosciuto idoneo a consentire l'esercizio delle relative attività professionali in ogni parte, oggi, dell'Unione Europea.

La circostanza che la lettera delle singole disposizioni delle direttive in esame sia riferita solo ai 'medici' costituisce, dunque, coerente espressione delle suddette precipue finalità.

Queste ultime, perciò stesso, non consentono un'interpretazione diversa da quella propria dei termini lessicali utilizzati (medico e medico specialista).

In tale senso gli articoli 1 delle due direttive non lasciano margini per diverse conclusioni.

L'articolo 1 della direttiva 75/362/CEE esordisce che la "La presente direttiva si applica alle attività di medico...".

Parimenti l'art. 1 della direttiva 75/363/CEE statuisce che " *Gli Stati subordinano l'accesso alle attività di medico* ..." alle condizioni ivi elencate.

La successiva direttiva 82/76/CEE, che all'art. 13 ha aggiunto alla direttiva 75/363/CEE l'allegato contenente l'affermazione del diritto all'adeguata remunerazione, ha quale finalità precisata nei relativi 'considerando' solo quella di apportare modifiche alle precedenti direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE ' in relazione all'esperienza acquisita nel corso della relativa applicazione', e dunque non quella di estenderne il preciso ambito applicativo.

In modo analogo la direttiva 93/16/CEE ha inteso solo predisporre un testo coordinato delle precedenti direttive, ancora una volta senza alcuna finalità estensiva dell'ambito proprio di originaria applicazione.

Una definitiva conferma alla precisa e non estensibile delimitazione del campo d'applicazione delle direttive in esame ai soli medici si rinviene infine nella direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2005/36/CE.

Quest'ultima, infatti, pur avendo offerto un testo normativo diretto al riconoscimento in ambito europeo di ogni qualifica professionale, così da assicurare a chiunque ne sia titolare il diritto e la concreta possibilità di esercizio alle stesse condizioni in ogni Stato membro, ha poi tenuto distinte le singole qualifiche, anche di area *lato sensu* sanitaria (es: dentista: cfr. considerando n.

22; ostetrica: cfr. considerando n. 23 che espressamente esclude l'opportunità di un'imposizione di un percorso formativo comune; farmacista: cfr. considerando nn. 24 e 25).

In particolare, appare qui significativo che con specifico riferimento alla qualifica professionale di 'dentista', il considerando n. 22 abbia espressamente previsto che ciascun Stato membro la riconosca quale diversa ed autonoma da quella di medico.

In sostanza, fermo quanto sopra rilevato in ordine alla precisa connotazione dell'ambito applicativo delle originarie direttive europee in materia di specializzazione medica, si osserva che lì dove è sorto, in concreto, un possibile problema di sovrapposizione di diverse qualifiche professionali in ambito sanitario , la più recente direttiva l'ha affrontato ed ha precisato la necessità della univocità tra determinato percorso e titolo professionale conseguibile.

Queste essendo le chiare ed esplicite finalità e discipline di fonte europea in materia di specializzazioni mediche, si esclude che in ordine all'ambito applicativo dell'art. 13 della direttiva



82/76/CEE ai soli medici specializzandi sorga un possibile dubbio che giustifichi il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Al contempo, le conclusioni sin qui raggiunte escludono che possa ravvisarsi un inadempimento dello Stato Italiano all'obbligo di fonte europea di estendere la remunerazione prevista per gli specializzandi medici agli specializzandi di area sanitaria non laureati in medicina.

La domanda attorea di contenuto risarcitorio è dunque infondata e da respingere.

7. Le conclusioni appena raggiunte, proprio perché evidenziano che nell'ordinamento interno il riconoscimento del diritto all'adeguata remunerazione in favore dei soli medici specializzandi è stato conseguenza di un vincolo di fonte europea di pari contenuto, viceversa non esistente per gli specializzandi di area sanitaria non medici, varrebbero da sole ad escludere, *a priori*, che sia ravvisabile una disparità di trattamento non giustificata tra queste due categorie di specializzandi, e la conseguente non manifesta infondatezza della connessa questione di legittimità costituzionale.

A ciò si aggiunga che anche al di là del riconoscimento del diritto all'adeguata remunerazione, il vincolo di fonte europea, per ciascun Stato membro, di dare una precisa conformazione al percorso formativo in ambito sanitario cui appunto corrisponde quel diritto, riguarda appunto i laureati in medicina e non anche gli altri diplomi di laurea che per scelta dell'ordinamento interno italiano, non imposta dalla normativa europea, comunque legittimano all'accesso alle specializzazioni di area sanitaria.

Tra queste, alcune di quelle conseguite dagli attori, quali scienze dell'alimentazione, patologia clinica e ortagnatodonzia, neppure figurano nell'elenco delle specializzazioni riconosciute dalle direttive europee 362 e 363 del 1975, di guisa che, se anche le relative scuole fossero state frequentate da laureati in medicina, nessun diritto alla remunerazione sarebbe stato riconoscibile sulla base della disciplina di fonte europea.

Si osserva, inoltre, che anche dal punto di vista dell'ordinamento solo interno, il DPR 162/82 e l'art. 8 della 401/2000 che facoltizzano le singole Università all'istituzione di corsi speciali accessibili anche in mancanza di diploma di laurea, di corsi di specializzazione e di corsi di perfezionamento, non prevedono per la scuole di specializzazione destinate ai laureati, e alle quali non trovino applicazione il particolare statuto previsto per i medici dal d.lgs. n. 257/91 e dal d.lgs. n. 368/99, l'obbligo di dedizione a tempo pieno.

D'altro canto, così come le direttive europee non impongono per i medici specializzandi un inquadramento di tipo lavoristico, e ciò perché, si ribadisce, si preoccupano solo di assicurare uniformità al percorso formativo quale strumento del reciproco riconoscimento dei titoli di medico e medico specialistico da parte di tutti gli Stati membri e di attuazione della piena libertà di stabilimento e di esercizio di tali professioni nei paesi dell'Unione, *a fortiori* nessun vincolo di fonte europea deriva in tal senso per gli specializzandi non medici. La circostanza DPR 162/82 e l'art. 8 della 401/2000 facoltizzino i singoli Atenei ad istituire corsi di specializzazione accessibili ai titolari di diplomi di laurea diversi da quelli di medico, e l'effettiva istituzione di tali corsi con finalità formative per chi li frequenta, risultano elementi che nella loro astrattezza non consentono alcuna verifica di fondatezza in ordine alla dedotta assimilabilità della posizione dei laureati non medici ai lavoratori subordinati e parasubordinati.



Ne consegue la certa esclusione di un giudizio di non manifesta infondatezza della connessa ulteriore questione di legittimità costituzionale dedotta per violazione degli art 3 e 36 Cost..

8. Resta a questo punto da esaminare la domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa asseritamente conseguito dagli enti convenuti.

Rispetto ad essa unici soggetti legittimati appaiono le Università presso le quali gli attori hanno allegato di aver frequentato le scuole di specializzazione.

Sono infatti tali Atenei i soggetti con cui si è instaurato quel rapporto di formazione per la cui concreta esecuzione essi si sarebbero arricchiti in assenza di causa ai danni degli attori.

Viceversa, l'estraneità a tale rapporto delle altre amministrazioni convenute, fermo il difetto di legittimazione passiva già in generale riconosciuto alla Banca d'Italia, rende ravvisabile il difetto di legittimazione passiva come condizione dell'azione.

Ciò premesso, si osserva che la ricostruzione in punto di diritto offerta con l'atto introduttivo in ordine all'assimilabilità delle specializzazioni frequentate dai medici e dai laureati non medici, se da un canto esclude che in concreto sia possibile un apprezzamento in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c., dall'altro rende agevole concludere che la istituzionale finalizzazione formativa dei corsi di specializzazione frequentati anche dai laureati non medici di per sé giustifica l'eventuale 'arricchimento' che gli Atenei posano conseguire per effetto della natura pratica delle attività svolte da costoro.

A ritenere diversamente qualsiasi corso educativo che consti anche di una formazione pratica implicherebbe un diritto al compenso per chi lo frequenta.

L'evidente irragionevolezza della conclusione palesa la non correttezza della premessa.

Giova inoltre qui ribadire che il DPR 162/82 e l'art. 8 della 401/2000, che come detto facoltizzano le singole Università all'istituzione di corsi speciali accessibili anche in mancanza di diploma di laurea, di corsi di specializzazione e di corsi di perfezionamento, non prevedono per le scuole di specializzazione destinate ai laureati, e alle quali non trovi applicazione il particolare statuto previsto per i medici dal d.lgs. n. 257/91 e dal d.lgs. n. 368/99, l'obbligo di dedizione a tempo pieno.

Anche sotto tale profilo deve dunque escludersi che i laureati non medici, per il solo fatto di frequentare una scuola di specializzazione di area sanitaria, possano subire una 'perdita' patrimoniale, cui corrisponde un 'arricchimento' dell'Università presso la quale la scuola di specializzazione è frequentata, non compensata dall'arricchimento professionale e dalle maggiori possibilità di utile impiego lavorativo che il conseguimento del relativo titolo può offrire.

Anche la domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa si conferma dunque infondata e da respingere.

9. La molteplicità e complessità delle questioni trattate, ma anche la loro assoluta novità, con conseguente assenza di orientamenti interpretativi già consolidati concorrono nel far ravvisare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite nell'ambito di tutti i rapporti processuali instaurati dalle domande.



## P.Q.M.

- il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- -) dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva la domanda del (A);
- -) dichiara inammissibili nei confronti degli enti diversi dalla Repubblica Italiana, per difetto di legittimazione passiva, le domande principali risarcitorie formulate da (B) ed altri, di cui all'allegato elenco richiamato in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritto;
- -) respinge nei confronti della Repubblica Italiana le domande principali risarcitorie formulate da (**B**) ed altri, di cui all'allegato elenco richiamato in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritto;
- ) dichiara inammissibili nei confronti degli enti diversi dalle Università convenute, per difetto di legittimazione passiva, le domande subordinate formulate da (B) ed altri, di cui all'allegato elenco richiamato in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritto;
- -) respinge nei confronti delle Università convenute le domande subordinate formulate da (**B**) ed altri, di cui all'allegato elenco richiamato in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritto;
- ) compensa le spese di lite tra tutte le parti.

Roma, 31.03.2015 Il giudice

Depositata il 2 aprile 2015

